

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2117/88 DELLA COMMISSIONE****del 15 luglio 1988****che completa l'allegato A del regolamento (CEE) n. 771/74 relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3995/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,considerando che l'allegato A del regolamento (CEE) n. 771/74 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2261/87<sup>(4)</sup>, contiene un elenco delle varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre per poter distinguere questa varietà da quelle di lino tessile principalmente alla produzione di semi; che, in seguito all'utilizzazione di nuove varietà di lino destinate principalmente alla produzione di fibre, è necessario completare detto allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 771/74 sono inserite le varietà « Marina », « Lidia » e « Laura ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 34.<sup>(3)</sup> GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 17.